



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

N. 557 Reg. Det.

Valvasone Arzene li, 15-11-2021

O G G E T T O

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE - ART. 32 C.C.R.L. 15.10.2018.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 7 del 30.07.2021, di nomina della sottoscritta a Responsabile ad interim del Servizio tributi e personale;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili di Area;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06.02.2021 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06.02.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 25.03.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano della performance 2021-2023 ed assegnate ai responsabili di P.O. le risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione decentrata integrativa;

RICHIAMATO l'art. 32 C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia del 15/10/2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale a partire dall'anno 2018 nonché la nuova disciplina delle indennità, del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo;

PRESO ATTO di quanto disposto in particolare dall'art. 32, comma 1, del già citato C.C.R.L. il quale dispone che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 "viene

calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della L.R. 37/2017";

VISTA la L.R. n. 18/2015, da ultimo modificata dalla L.R. n. 20/2020, ed in particolare:

- l'art. 2, comma 2 bis, che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 2, comma 2 ter, che dispone che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e il contenimento della spesa nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis, nonché attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali;
- l'art. 18, comma 1, che individua quali destinatari della normativa in materia di obblighi di finanza pubblica tutti gli enti locali della Regione;
- l'art. 19, comma 1 lettera c), secondo cui gli enti locali sono tenuti ad assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;
- l'art. 22 secondo cui gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020, avente ad oggetto "LR 18/2015, come modificata dalla L.R. 20/2020 - norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della Regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. Approvazione definitiva", con la quale sono stati definiti, per i comuni, i valori soglia della spesa di personale di cui all'art. 22 della L.R. 18/2015 e sono stati fissati i nuovi vincoli di finanza pubblica per il periodo 2021-2025;

RICHIAMATA la circolare della Regione Autonoma FVG Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione, prot. n. 38197/P del 30.12.2020 avente ad oggetto "Norme di coordinamento della finanza locale – Obblighi di finanza pubblica in vigore dall'esercizio 2021;

VISTA la circolare sopra richiamata che, al punto E "Semplificazione amministrativa di norme in materia di contenimento e di reclutamento della spesa di personale" che chiarisce quanto segue:

- non sono applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016, disposti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- permangono invece i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8 del C.C.R.L. 2002 e art. 73 comma 1 C.C.R.L. 2006) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del C.C.R.L. 2018);

MENZIONATA la nota ANCREL – Sezione Friuli Venezia Giulia del 23.02.2021 avente ad oggetto "COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021", trasmessa dal collegio dei revisori di questo ente a mezzo mail, nella quale viene precisato che ...Mentre per la parte stabile del fondo sembrano non rilevarsi particolari criticità e quindi si possa procedere alla sua quantificazione, bisogna fare attenzione alla parte variabile del fondo in quanto il comma 11 dell'art. 32 CCRL precisa che "Tenuto conto della natura temporanea

e sperimentale della disciplina di cui all'art. 12, commi 6 e seguenti della L.R. 37/2017, riferita in particolare al triennio 2018/2020, l'incremento delle risorse variabili a partire dal 2021 potrà essere rideterminato qualora, per effetto di sopravvenute disposizioni normative, la suddetta disciplina non risultasse più applicabile". In sostanza con questa precisazione e richiamo alla L.R. 37/2017 si dà atto che la parte variabile del fondo così come quantificata dall'art. 32 del CCRL aveva natura sperimentale fino al 2020. Non essendovi certezza nella sua applicabilità anche per gli esercizi successivi, la costituzione della parte variabile del fondo 2021 non è certificabile dal Revisore;

DATO ATTO che, per effetto del suddetto quadro normativo, si è costituito, con determinazione n. 357 del 20 luglio 2021, esclusivamente la parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata integrativa 2021, secondo quanto riportato nell'allegato "A" alla medesima determinazione;

VISTO l'accordo tra la Delegazione trattante di parte pubblica di Comparto e le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale sottoscritto in data 30 settembre 2021, di interpretazione autentica del surrichiamato art. 32, comma 1 e comma 11, del C.C.R.L. 2016-2018, il quale definisce l'importo annuo per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2016, equivalente a risorse variabili di cui al predetto comma 1, a decorrere dal 01.01.2021, nella misura di € 586,00 cad.;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'integrazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 3 del C.C.R.L. 15.10.2018, con la costituzione della parte variabile dello stesso e l'indicazione degli incrementi annuali da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici, come precisato nell'allegato A) alla presente determinazione;

RICHIAMATO il comma 12, dell'art. 32, del C.C.R.L. 2016-2018 che prevede che gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del medesimo articolo devono essere certificati dall'organo di revisione dell'ente;

VISTO il C.C.R.L. sottoscritto il 15.10.2018;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di costituire il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comune di Valvasone Arzene per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 32 del C.C.R.L. 15.10.2018, come da prospetto A) allegato, per l'importo complessivo di € 103.078,63;

3. Di dare atto che le risorse del salario accessorio trovano copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023;
4. Di dare atto che le indennità i cui all'art. 32, comma 7, del CCRL 2015-2018 sono imputate al cap. 9330 "Compensi indennità accessorie contrattuali" Miss. 1 Progr. 10 cod. 1-01-01-01-004 e rispettano il limite contrattuale;
5. Di dare atto che il fondo straordinario è imputato al cap. 9320 "Compensi lavoro straordinario" Miss. 1 Progr. 10 cod. 1-01-01-01-003 e rispetta il limite contrattuale di cui all'art. 17, comma 8, del CCRL. 01.08.2002, integrato con i fondi per il pagamento delle ore di lavoro straordinario per indagini ISTAT (censimento della popolazione residente), ai sensi dell'art. 32, comma 3, lett. a) del CCRL 15.10.2018;
6. Di inviare copia del presente provvedimento al Revisore del Conto, per il rilascio della relativa certificazione, di cui all'art. 32 comma 12 del C.C.R.L. 15/10/2018;
7. Di inviare copia della presente determinazione alle R.S.U. aziendali;
8. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale, nella apposita sezione.

E nel contempo,

ESPRIME

parere favorevole di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



IL RESPONSABILE SERVIZIO
PERSONALE
Leschiutta Paola

Leschiutta Paola

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7°, del D.Lgs 18.08.2000, 267.

Valvasone Arzene, li 15-11-2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Leschiutta Paola)

Leschiutta Paola

COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

RISORSE STABILI					
				2021	
Art. 32 C.C.R.L. 15.10.2018	Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 917,00
		B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	3,00	€ 3.048,00
		C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	11,00	€ 12.947,00
		D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	5,00	€ 11.355,00
		PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 2.248,00
		PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 1.944,00
		PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
	SUB TOTALE			23,00	€ 32.459,00
Art. 32, comma 3 lett. d)	Ria e assegno ad personam personale cessato 01.01.2017 (T.R.)			€ 404,56	
Art. 32 commi 8 e 9	Incremento o decremento delle risorse stabili				
TOTALE RISORSE STABILI				€ 32.863,56	
RISORSE VARIABILI					
				2021	
Art. 32 C.C.R.L. 15.10.2018	Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 586,00
		B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	3,00	€ 1.758,00
		C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	11,00	€ 6.446,00
		D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	5,00	€ 2.930,00
		PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 1.172,00
		PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 586,00
		PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
	TOTALE DEI DIPENDENTI			23,00	€ 13.478,00
	Art. 32 comma 2	Eventuali risparmi di risorse stabili			
	Art. 32 comma 3 lett. b)	Economie anni precedenti al netto delle decurtazioni per mancato raggiungimento obiettivi			
Art. 32 comma 3 lett. c)	Incremento ris. variabili per personale a tempo determinato con durata almeno di 6 mesi				
Art. 32 commi 8 e 9	Incremento o decremento delle risorse variabili				
TOTALE RISORSE VARIABILI				€ 13.478,00	
TOTALE FONDO ART. 32 C.C.R.L. 15.10.2018					€ 46.341,56
Incrementi annuali da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici					
				2021	
Art. 32 comma 3 C.C.R.L. 15.10.2018	Art. 32 comma 3 lett. a)		Incentivo funzioni tecniche cap. 738+739+757		€ 25.057,07
			Indagini ISTAT - spesa lavoro straordinario - integrazione cap. 9320-9321-9322		€ 6.680,00
			Trasferimenti dal Ministero / Regione per elezioni Cap. 641		€ 25.000,00
			Proventi derivanti dalle sanzioni c.d.s.		€ 0,00
			Sponsorizzazioni / convenzioni / servizi a tariffa		€ 0,00
			Avvocatura: per sentenze favorevoli		€ 0,00
TOTALE INCREMENTI ANNUALI				€ 56.737,07	
TOTALE FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2021					€ 103.078,63

